

Codice A14050

D.D. 25 febbraio 2015, n. 102

Verifica di compatibilit  di cui all'art. 8 ter, comma 3, D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativamente all'ampliamento e al trasferimento di sede di un Gruppo Appartamento per disabili, ubicato nel Comune di Torre Pellice (TO).

Con nota pervenuta in data 14/05/2014 prot. n. 10643/DB20.16, il Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale "Il Raggio" ONLUS ha presentato richiesta di verifica di compatibilit , ai sensi dell'art. 8/ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativamente all'ampliamento da n. 4 a n. 6 posti letto di un Gruppo Appartamento per disabili – tipo A, denominato "Il Raggio", e il suo trasferimento dall'attuale sede di Via Roma n. 2 a Torre Pellice (TO) in un immobile ubicato nello stesso comune – Piazza San Martino n. 4.

Il Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali, con nota prot. n. 11387/DB20.16 del 22/05/2014, ha richiesto alla Direzione Generale dell'ASL TO3, alla Direzione del Distretto Sanitario di Torre Pellice (relativamente all'ampliamento e al trasferimento) e alla Direzione Generale delle ASL TO1, TO2, TO4, TO5 (con riferimento al solo ampliamento) un parere, ai sensi delle D.G.R. n. 46-528 del 04/08/2014 e n. 20-1833 del 07/04/2011, in relazione alla richiesta suddetta.

Con successiva nota del 21/07/2014, prot. n. 16170/DB20.16, il Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali ha comunicato alla Cooperativa Sociale "Il Raggio" ONLUS l'abrogazione, con il Decreto Legge 24/06/2014 n. 90, del terzo comma dell'art. 8/ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., che prevedeva la verifica di compatibilit  del progetto da parte della Regione, specificando che il Decreto suddetto era in attesa di conversione.

Con la Legge di conversione n. 114 del 11/08/2014, pubblicata nel Suppl. Ord. n. 70 della G.U. n. 190 del 18/08/2014, non   stata confermata la disposizione abrogatrice del terzo comma dell'art. 8/ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. con conseguente ripristino, con effetto retroattivo, della verifica di compatibilit  regionale.

Il Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali, con nota prot. n. 19936/DB20.16 del 26/09/2014, ha comunicato, pertanto, la ripresa dell'iter procedimentale relativo all'istanza inerente il progetto sopra descritto ed ha sollecitato l'espressione del parere richiesto con nota prot. n. 11387/DB20.16 del 22/05/2014.

Le Aziende sopra citate hanno dato riscontro alle note suddette esprimendo i seguenti pareri:

- Con nota del 11/07/2014, prot. n. 15634/DB20.16, il Direttore Generale dell'ASL TO5 e il Presidente della Commissione di Vigilanza dell'ASL stessa, considerati i parametri previsti dalla D.G.R. n. 20-1833/2011-tabella A, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione tecnica aziendale di programmazione sanitaria e ritenendo che la propria dotazione di posti letto destinati a soggetti disabili sia sufficiente a soddisfare il fabbisogno espresso nel territorio aziendale, hanno espresso parere non favorevole alla realizzazione del progetto sopra descritto;
- Con nota del 18/07/2014, prot. n. 16130/DB20.16, il Direttore Generale dell'ASL TO4 ha rilevato che, considerati i parametri previsti dalla D.G.R. n. 20-1833/2011-tabella A, l'attuale dotazione aziendale di strutture presenta un valore superiore al fabbisogno medio regionale espresso in termini di attivit ;

- Con nota del 29/10/2014, prot. n. 22151/DB20.16, ha inviato la lettera dei Direttori dei distretti dell'ASL stessa che, preso atto delle considerazioni espresse dal F.F. S.C. Cure Domiciliari e Disabilità, hanno espresso parere non favorevole alla realizzazione dell'intervento prospettato;
- Con nota del 30/10/2014, prot. n. 22214/DB20.16, il Direttore Generale dell'ASL TO3, valutati i parametri previsti dalla D.G.R. n. 20-1833/2011-tabella A, ha espresso parere favorevole all'ampliamento e al trasferimento di sede della struttura sopra descritta.

Rilevato che con D.G.R. n. 20-1833 del 07/04/2011 si è aggiornato il fabbisogno regionale di strutture socio-sanitarie destinate a persone disabili, già determinato con D.G.R. n. 46-528 del 04/08/2010, e integrato la procedura relativa agli interventi per la realizzazione delle strutture stesse prevedendo, ai fini della verifica di compatibilità ex art. 8/ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., l'espressione del parere sia da parte dell'ASL sul cui territorio ha sede la struttura oggetto dell'intervento, sia da parte delle altre ASL comprese nelle aree indicate nell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 44-1615 del 28/02/2011;

Rilevato, altresì, che con D.G.R. n. 20-1833/2011 (allegato 1) si è stabilito che, nell'ambito dei pareri espressi dalle ASL, è da ritenersi prevalente, qualora positivo, quello dell'ASL nel cui ambito territoriale ha sede la struttura oggetto dell'intervento;

Ritenuto necessario procedere alla verifica di compatibilità prevista dall'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. sulla richiesta del Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale "Il Raggio" ONLUS;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 8/ter e s.m.i.;
visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 4 e 17, e s.m.i.;
vista la L.R. 28 luglio 2008 n. 23, art. 17 e 18;
vista la D.G.R. n. 46-528 del 04 agosto 2010;
vista la D.G.R. n. 20-1833 del 07 aprile 2011;
vista la D.G.R. n. 44-1615 del 28 febbraio 2011;
vista la Legge n. 114 del 11 agosto 2014;

determina

Di esprimere, per le motivazioni in premessa illustrate, parere favorevole di verifica di compatibilità, di cui art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., all'ampliamento da n. 4 a n. 6 posti letto di un Gruppo Appartamento per disabili – tipo A, denominato "Il Raggio", e al suo trasferimento dall'attuale sede di Via Roma n. 2 a Torre Pellice (TO) in un immobile ubicato nello stesso comune – Piazza San Martino n. 4.

La validità temporale della presente verifica di compatibilità è di 18 (diciotto) mesi dal rilascio della stessa. Il soggetto richiedente deve comunicare al Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali, gli estremi del provvedimento dell'ASL di autorizzazione al funzionamento.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonchè ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Direttore Regionale
Fulvio Moirano